

— il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 34, lettera c, dello Statuto Regionale, provvederà, con proprio Decreto, alla formalizzazione delle suddette conferme;

— di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi della legge regionale 4/9/2001, n. 19, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*

*Il Presidente
Scopelliti*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2010, n. 871

Linee Guida Nazionali per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010. Adempimenti.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

— che la direttiva 2001/77/CE – recepita in Italia con il D.Lgs. 387 del 29/12/2003 – stabilisce che i singoli Stati membri debbano individuare i propri obiettivi di incremento della quota dei consumi interni lordi da soddisfare con fonti rinnovabili;

— che il D.Lgs. 387 del 29/12/2003 individua il procedimento di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

— che con legge 23 agosto 2004 n. 239 si è provveduto al riordino del settore energetico, delegando al Governo il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

— che la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/4/2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili individua vincolanti obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia al 2020, assegnando all'Italia una quota pari al 17%;

— ai sensi del comma 10 dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 «In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali».

CONSIDERATO CHE:

— la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta dell'8/7/2010, ha approvato le linee guida previste dal succitato comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

— il Ministro dello sviluppo economico – d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con

il Ministro per i beni e le attività culturali – con decreto ministeriale del 10 settembre 2010 ha approvato le succitate linee guida previste dal comma 10 dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

— le Regioni, conformemente, a quanto stabilito al punto 18.4 della Parte Quinta – Disposizioni transitorie e finali delle succitate linee guida, hanno facoltà di adeguare le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data in vigore delle stesse;

— decorso inutilmente il predetto termine di novanta giorni, le succitate linee guida si applicano a tutti i procedimenti in corso nonché ai nuovi procedimenti;

— la Corte Costituzionale, con sentenza n. 124/2010 ha accolto il ricorso presentato dal Governo, dichiarando incostituzionali alcuni articoli della legge regionale n. 42 del 29 dicembre 2008 Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;

— occorre pertanto provvedere ad una generale rivisitazione della normativa regionale in materia, in considerazione delle recenti evoluzioni normative comunitarie e nazionali nonché rievocando le censure mosse dalla Corte Costituzionale.

DATO ATTO:

— che la Regione Calabria, nel recepire le linee guida nazionali, intende altresì integrare la documentazione prevista dal punto 13, Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica della Parte III – Procedimento Unico delle succitate linee guida;

— che nelle more di approvazione di un adeguato provvedimento di legge da parte del Consiglio regionale occorre garantire il regolare svolgimento delle funzioni delegate al competente Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale on.le Giuseppe Scopelliti, formulata a seguito dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità espressa dai Dirigenti preposti.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito accolte e trascritte, di:

— dare atto della vigenza dell'ordinamento regionale delle linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico – d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali – del 10 settembre 2010;

— autorizzare il competente Dipartimento Attività Produttive – Settore Politiche Energetiche -, a richiedere a ciascun proponente impianti da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in regola con gli obblighi di certificazione antimafia;

b) possedere i requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

c) possedere una capacità economica e finanziaria adeguata all'opera richiesta;

d) versare gli oneri istruttori nella misura del 0,03% dell'investimento, per come risultante da perizia giurata;

e) corrispondere all'atto di avvio dei lavori una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, stabilita in via generale nella misura massima del 5% del valore complessivo dell'investimento, per come risultante da perizia giurata.

Dare incarico al Dipartimento Attività Produttive di predisporre, di concerto con i Dipartimenti Urbanistica e Ambiente, entro 60 giorni dall'acquisizione del parere da parte della preposta Commissione Consiliare, specifici atti con i quali saranno determinati:

— le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti ai sensi del punto 17.3 delle Linee Guida nazionali;

— i criteri generali in materia di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, nonché sulle modalità di utilizzo del sistema cartografico regionale;

— i criteri generali in materia di individuazione di prescrizioni e/o di misure compensative di carattere ambientale e territoriale da apporre in sede di conferenza di servizi;

— gli obblighi da imporre in fase di realizzazione, conduzione e dismissione dell'impianto;

— trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale per i successivi adempimenti di competenza;

— pubblicare la presente delibera sul BURC.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*

*Il Presidente
Scopelliti*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 gennaio 2011, n. 4

Integrazioni Composizione Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza. DGR n. 846 del 9 marzo 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— con deliberazione n. 121 del 9 marzo 2009, in attuazione delle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 24 del 9 gennaio 2008 è stata istituita la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FSE 2007-2013 composta da numero 8 Unità;

— a tutti gli effetti, la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza è riconducibile alle strutture ausiliarie di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/1996, lettere b) e c);

— l'Autorità di Gestione del POR Calabria FSE 2007-2013, ai fini dell'espletamento delle attività di cui ai Regolamenti Comunitari, ha adottato i provvedimenti necessari per l'individuazione e la designazione del personale facente parte della suddetta struttura ausiliaria, i cui oneri gravano sulle risorse dell'Asse VI Assistenza Tecnica dello stesso P.O.;

zione e la designazione del personale facente parte della suddetta struttura ausiliaria, i cui oneri gravano sulle risorse dell'Asse VI Assistenza Tecnica dello stesso P.O.;

— l'Autorità di Gestione del POR Calabria FSE 2007-2013 al fine di garantire la complessità delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati dal Regolamento (CE) 1083 – art. 60, nonché gli ulteriori compiti derivanti dall'avanzamento del Programma Operativo, le cui attività da gestire attraverso la Segreteria del C.d.S. diventano sempre più articolate e ampie, in relazione all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione da sottoporre alle decisioni del C.d.S., nonché da tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza e di concertazione con le parti sociali, e quelli concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato di Sorveglianza, ha ravvisato la necessità di implementare il numero delle Unità della Segreteria Tecnica, rispetto a quanto già stabilito con delibera della Giunta n. 846 del 21/12/2010, portando la composizione della stessa da n. 14 a n. 15 Unità.

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;

— il Regolamento (CE) n. 396 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

— il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)3329 del 13/7/07;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6711 del 17/12/07;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 24/12/07 con la quale si è preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6711 del 17/12/07 del Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013;